

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 19/12/2023

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto in data 19 dicembre 2012 ed ha estinto il finanziamento a luglio 2018, in corrispondenza della rata n. 64 di 120.

Parte ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver invano proposto reclamo in data 10/02/2023, per domandare il rimborso dell'importo complessivo di € 1.048,69 a titolo di commissioni non godute.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, chiede per i costi e/o le commissioni ritenuti *up front* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi.

Parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in scadenza, e quindi non dovute, oltre al rimborso di € 200,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Il testo dell'art. 125-sexies del TUB è chiaro nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto;
- la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'articolo 11-octies limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia";
- pur in presenza di tale decisione, le disposizioni di trasparenza sono ancora vigenti e immediatamente applicabili agli intermediari finanziari e tuttora prevedono, in caso di estinzione anticipata, la rimborsabilità *pro quota* dei soli costi recurring, escludendo il riconoscimento di quelli up front;
- quanto ai costi oggetto di specifica contestazione nel ricorso, gli stessi sono ampiamente ed esaustivamente esplicitati, nella loro natura up front, nel dettaglio dall'art. 3 del contratto;
- le spese di attivazione sono corrispondenti a meri costi sostenuti dalla resistente, con esclusione di ogni remunerazione relativa ad attività di istruttoria della pratica; la natura up front della voce di costo è insita già nel nome e soprattutto nella congruità dell'importo richiesto, pari ad € 500,00;
- in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di un costo maturato contestualmente all'erogazione del finanziamento e corrisposto a un soggetto terzo intervenuto per il perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Ne consegue che viene superato l'orientamento assunto dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 21676 del 15/10/2021), che in applicazione della citata disposizione di legge aveva stabilito la non rimborsabilità degli oneri up front in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo.

La tabella *infra* riportata è stata quindi elaborata in base alle posizioni già condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri recurring vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri up-front vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione Decisione n. 20507 del 4.10.2018 del Collegio di Roma che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front le commissioni di intermediazione e recurring le spese di attivazione.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

TABELLA

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	64
rate residue		56

TAN	▶	6,98%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	46,67%
- in proporzione alla quota interessi	24,63%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni intermediazione (up front)	€ 1.747,20	€ 815,36	€ 430,28	○		€ 430,28
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 233,33	€ 123,13	○		€ 233,33
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 663,61
interessi legali	si

L'importo non coincide con quello chiesto dal ricorrente (€ 1.048,69) che quantifica il rimborso di tutte le commissioni domandate secondo il criterio proporzionale, sebbene il consolidato orientamento dell'Arbitro consideri *upfront* le commissioni di intermediazione. Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso e dunque non se ne può riconoscere il rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 664,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA